

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi degli artt. 106 e segg. del D. L.vo 07/09/2005 n. 209 e del Provvedimento ISVAP 16/10/2006 n. 5, del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a favore del Comune di Vignolo.

Il suddetto incarico, consiste nell'espletamento a favore dell'Ente delle sottoindicate attività, elencate in via principale e non esaustiva:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale dell'Ente con verifica delle reali esposizioni ed adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. Analisi preliminare delle polizze in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
3. Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Amministrazione;
4. Predisposizione dettagliata dei bandi, lettere di invito e capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi, assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
5. Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo / qualità;
6. Gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei e ogni altra connessa attività amministrativa - contabile;
7. Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;
8. Comunicazione anticipata dei premi annuali dei contratti assicurativi con un anticipo di 60 giorni dalle relative scadenze, al fine di evitare scoperture dei rischi, tramite presentazione al Comune di estratto conto riportante in dettaglio i premi assicurativi da pagare;
9. Assistenza e gestione tecnico - legale anche per i sinistri in cui l'Ente viene a trovarsi in qualità di danneggiato;
10. Resa di pareri e consulenze;
11. Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel corso dell'affidamento dell'incarico; formulazione di proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente, alle evoluzioni legislative, alle analisi e novità del mercato assicurativo;
12. Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa.
13. Supporto formativo del personale del Comune che collabora alla gestione dei contratti assicurativi

ART. 2 - LUOGO DELL'INCARICO

Comune di Vignolo – Via Roma, 6 - 12010 Vignolo - CN

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto della presente gara ha durata di CINQUE anni con decorrenza 01/01/2016 e non è ammesso il tacito rinnovo.

La Società aggiudicataria, si fa carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere. L'incarico cessa automaticamente nel caso in cui vengano meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lvo 209/2005, o l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa o disciplinare.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 90 giorni da comunicare alla Società di intermediazione aggiudicataria.

La società di intermediazione (broker) peraltro, si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

ART. 4 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Entro i limiti di cui precedente articolo 1, l'Amministrazione Comunale autorizza la società di intermediazione (broker) a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, nè può impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non autorizzato preventivamente.

Il broker espleta il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, rimane a suo onere la ricerca e l'utilizzo di tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza, necessaria al broker per svolgere il proprio lavoro.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'incarico di cui trattasi non comporta per il Comune alcun onere nè presente nè futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il broker, come da consuetudine consolidata di mercato, resta a carico delle compagnie assicuratrici, sulla base della provvigione indicata dall'impresa aggiudicataria del servizio, in sede d'offerta.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo deve essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso può altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il broker deve inoltre, predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli d'onere e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione di compensi.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, da parte sua, si obbliga a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;

- inserire la clausola broker o la relativa percentuale di provvigione nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- non stipulare nè modificare atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker;
- non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro broker e/o consulente assicurativo;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonchè tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO

Il broker affidatario deve svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornisce. In particolare deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonchè i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di Vignolo ha diritto al risarcimento da parte della società di intermediazione di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni.

Alla data di presentazione dell'offerta il broker deve possedere in corso di validità una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dal D. Lvo 209/2005 per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune.

Il broker risponde dei danni causati al Comune anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il broker non deve essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta e deve garantire assoluta trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi, mettendo a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa a tali rapporti assicurativi.

Il broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ferma restando la facoltà dell'amministrazione comunale di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

La Società aggiudicataria deve osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici derivanti dal presente affidamento di servizio le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e dal Codice comunale di comportamento dei dipendenti che, adottato in attuazione dello stesso D.P.R., verrà consegnato in copia alla Ditta stessa affinché lo porti a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 8 - REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il broker deve indicare un proprio responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che debbano sorgere e deve garantire il corretto andamento del servizio. Deve essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza

di quest'ultimo; il sostituto deve comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 9 - COSTI ASSICURATIVI

I premi pagati dall'Ente per l'anno in corso, ed in previsione sino al 31/12/2015 con esclusione di regolazioni e polizze una tantum (mostre ed eventuali nuovi inserimenti per polizze specifiche), ammontano a complessivi € 15.751,00 comprese le imposte.

ART. 10 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO - GARANZIE

Il servizio viene affidato tramite gara da espletare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, c. 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le prescrizioni riportate nell'apposito disciplinare di gara.

Per la partecipazione alla gara deve essere presentata, da ciascun concorrente quale garanzia a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria pari ad € 126,00 (2% dell'importo complessivo stimato del costo dei servizi oggetto della gara, I.V.A. esclusa), che deve essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006, e deve avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fideiussore, a pena di esclusione, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara.

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, subito dopo l'aggiudicazione della gara.

L'aggiudicatario del servizio deve altresì costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità dettate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione Comunale o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Banca o Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993.

L'ammontare della cauzione definitiva da determinarsi ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo 163/2004 deve essere pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto aggiudicato, al netto dell'I.V.A.. Ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori

danni subiti e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sua reintegrazione nel termine di quindici giorni dal suo utilizzo. La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

ART. 11 – CESSIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' assolutamente fatto divieto all'intermediario aggiudicatario di cedere in tutto o in parte (salvo i settori per cui è consentito il subappalto) il presente servizio, nè farlo eseguire da terzi.

E' vietato, pena la risoluzione immediata del contratto, senza il preventivo assenso del Comune il subappalto del servizio oggetto del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato in misura non superiore al 30% del loro valore complessivo di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria, se intende avvalersi del subappalto, deve presentare al Comune apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del (D.Lgs. n. 163/2006) a condizione che abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare.

Nel contratto di subappalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti a suo carico dalla legge n. 136/2010.

In caso di inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 - SPESE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La società aggiudicataria deve stipulare apposito contratto di affidamento del servizio in forma pubblico-amministrativa, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, il cui ammontare, da comunicarsi successivamente alla gara da parte dell'ufficio contratti, fa interamente carico alla stessa Società.

ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il broker deve dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dagli artt. 110 e 112 del D.Lvo 209/2005 con i massimali previsti dalla vigente normativa. Detta polizza deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico

ART. 14 - INADEMPIENZE PENALI – RISOLUZIONE CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Vignolo provvede a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, assegnando al broker 5 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non siano pervenute entro il termine prescritto o non siano ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del broker, viene applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura

di:

- €. 250,00 (euro cinquecento e centesimi zero) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- €. 100,00 (euro cento e centesimi zero) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

La comminazione di quattro sanzioni pecuniarie durante lo stesso anno, può comportare l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto viene risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
- grave o ripetuta inosservanza delle norme del presente capitolato;
- mancata stipula o rinnovo da parte della Ditta aggiudicataria della polizza assicurativa di cui al precedente art. 13;
- mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 10;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 15 giorni consecutivi;
- applicazione di almeno quattro penalità di cui al presente articolo, riferite ad altrettante infrazioni commesse nel medesimo anno;
- eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 11;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, salvo i casi previsti dall'art. 186bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- messa in liquidazione o fallimento del soggetto aggiudicatario (ad eccezione per i raggruppamenti di imprese delle ipotesi di cui all'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006);
- in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicatario o di cessione dell'azienda, ove il Comune ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- in generale in tutti i casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'amministrazione comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto

migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto di affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto del corrispettivo dovuto nelle attività già eseguite.

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare a parte del servizio, oggetto del presente capitolato, qualora la relativa erogazione da parte della Ditta aggiudicataria non dovesse essere più necessaria. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Al termine del primo anno contrattuale l'Amministrazione comunale, previa adozione di atto motivato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che la Ditta aggiudicataria nulla possa vantare, in caso di indisponibilità di risorse economiche per l'esecuzione della prestazione di cui al presente capitolato.

Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il Comune recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs..

Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla nuova assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti sono raccolti e trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lvo. 30 Giugno 2003, n. 196 in sede di procedimento di gara e di eventuale stipulazione del contratto.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative speciali in materia di intermediazione assicurativa e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari del Comune e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni. Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cuneo.